



COMUNE DI URBISAGLIA
PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 8 del 05-04-2019
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETA' AGRICOLA PARTECIPATA -
APPROVAZIONE STATUTO E ATTI INERENTI E CONSEGUENTI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Giubileo Paolo Francesco	P	Ferranti Leonardo	A
BROCCOLO ROBERTO	P	COLOGNI GIOVANNI	P
PETRINI CASSANDRA	P	MAGI ALICE	A
Carradori Daniele	P	ORAZI RITA	A
VISSANI ORIETTA	A	PIERUCCI FABIO	P
ARRA' CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Giubileo Paolo Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dott. MONTACCINI GIOVANNI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Carradori Daniele
ARRA' CRISTINA
COLOGNI GIOVANNI

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Presidente introduce per l'approvazione la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale: "AGRO URBIS Società Agricola a r.l." in forma abbreviata "Agro Urbis Srl" ai sensi dell'art. 4 comma 3° del T.U. D.L.vo n. 175/2016 , conferendo alla stessa parte dei beni immobili, terreni e fabbricati di proprietà comunale siti in località Pezzalunga.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Urbisaglia è proprietario del compendio di beni immobili (terreni), su cui insistono alcuni fabbricati rurali ed una piccola chiesa, denominato "PEZZALUNGA", sito in località Pezzalunga di Urbisaglia, della superficie complessiva di ha 58.73.70,
- che con contratto rep. 2389 del 20/02/2013 tale fondo rustico è stato concesso in affitto fino al 10.11.2018 al canone annuo di €. 23.000,00 al Sig. LODDO MARIO GRAZIANO, nato a Ortueri (NU) il 14/06/1960, successivamente in data 28.04.2014 subaffittato alla ditta L.N. SOCIETA' AGRICOLA SRL con Sede In San Ginesio (Mc) Zona Industriale Pian Di Pieca, (*richiesta accettata con atto di G.M. n° 28 del 30.04.2014 formalizzato con contratto del 09/05/2014 alle medesime condizioni del contratto già stipulato*);
- che, prima della scadenza del contratto, con delibera G.C. n. 25 del 30-03-2018, è stato deciso di avviare una procedura di nuovo affidamento mediante asta pubblica del compendio di beni immobili in argomento;
- che con bandi rispettivamente pubblicati in data 27/06/2018 e 6/10/2018, sono stati disposti due esperimenti di asta pubblica per l'affitto dei suddetti terreni agricoli con prezzo a base d'asta identico all'ultimo canone di affitto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, tramite pubblicazione degli stessi in forma integrale all'Albo pretorio On line, nonché sul sito Internet del Comune di Urbisaglia alla Sezione Bandi di gara, oltre che con manifesti cartacei per la pubblica affissione;
- che entrambe le gare sono state dichiarate deserte per mancanza di offerte;

CONSIDERATO che, dopo aver espletato n. 2 aste (entrambe deserte, al medesimo valore di base d'asta), una successiva indagine di mercato tra gli operatori della zona (infruttuosa), questo Consiglio ritiene che un' ulteriore procedura di gara al medesimo valore difficilmente andrà a buon fine, salvo abbassare il canone di affitto in modo consistente, in modo diseconomico per il Comune (sostanzialmente "svendendo" un patrimonio frutto di un lascito munifico per la comunità di Urbisaglia) in contrasto con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo;

RITENUTO, pertanto e nel merito, di dover procedere a perseguire l'interesse pubblico in concreto, operando per massimizzare le entrate comunali come segue:

- evitare di procedere con un ribasso di canone di affitto agricolo poiché è non utile per il Comune di Urbisaglia, si violerebbero in concreto i principi che conformano il corretto operare dell'attività amministrativa, la quale agisce, nel rispetto dei fini determinati dalla legge, avendo come faro della gestione i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. In particolare, ai fini che rilevano rispetto al presente atto, si evidenzia che l'ottimale utilizzo del patrimonio dell'Ente, è una priorità richiesta dal legislatore, il quale richiede, per i beni pubblici, da un lato un uso conforme alla destinazione dello stesso e dall'altro che questo utilizzo miri alla migliore gestione dei

possibili e potenziali proventi in entrata scaturenti dalla valorizzazione del patrimonio medesimo: la ricerca della ottimale redditività è oggi un dovere imperativo dell'agire pubblico. In sintesi, non appare conforme ai doveri di buona gestione patrimoniale il ridurre le entrate patrimoniali (utilizzando, quasi per inerzia, strumenti certamente non adatti alla fattispecie); tali entrate, al contrario, vanno mantenute e rese più consistenti grazie alla reale valorizzazione ed ottimale utilizzazione dei beni pubblici del comune, garantendo un buon gettito per le casse comunali. Tali scelte sono teleologicamente indirizzate a mantenere le giuste ed eque entrate, che garantiscano il bilancio pubblico comunale.

- applicare il principio di autorganizzazione motivata, rispettoso della legge di settore (D.Lgs 175/2016), conformemente ai principi euro unitari del TFUE, che consentono, previa motivazione adeguata, a ciascun ente di autorganizzarsi liberamente, anche tramite società a servizio e supporto dello stesso, motivando ed operando con strumenti di corretta pubblicità e trasparenza delle scelte, avendo sempre quale finalità il perseguimento dell'interesse di merito teso alla valorizzazione economica e strumentale dei beni pubblici di proprietà comunale; la redditività del patrimonio è un valore in sé in tempi di crisi economica e di ricerca di un bilancio stabilmente riequilibrato, che contenga al suo interno i valori conseguenti ad una diligente e professionale (1176 c. 2 c.c.) gestione dell'avere pubblico e del reperimento anche di ulteriori risorse ad esso collegate (nazionali o europee);

- Questa Amministrazione ritiene, pertanto, quale scelta di merito, indispensabile da un lato almeno mantenere la produttività del fondo ai livelli attuali, dall'altro incrementarla con una nuova gestione che si basi su professionalità dedicata e, ancor prima, su uno strumento organizzativo, la società, adeguato alla gestione di un "parco patrimoniale" rilevante, fisicamente dislocato nel territorio di Urbisaglia, il quale non può essere gestito secondo canoni di mero affitto o con una struttura di personale comunale che non ha al suo interno professionalità adeguate (il comune è di circa 3.000 abitanti e ha una dotazione di personale estremamente limitata –n. 8 persone in servizio, ovviamente senza alcun agronomo o professionalità analoga-). Detto altrimenti, nell'autonoma scelta dello strumento di gestione, come emerge anche dalla relazione allegata, le forme tradizionali di gestione del patrimonio agricolo (retaggio di una logica tardo ottocentesca e latifondistica) non sono più adeguate (come dimostrato dalle aste deserte e da successive indagini di mercato ufficiosamente svolte dal funzionario responsabile). In sostanza, la scelta del modello societario coniuga l'efficienza professionale, l'agilità gestionale, uno strumento civilistico legittimamente utilizzabile della P.A. (conformemente alla legge) e, sostanzialmente appare l'unica forma efficiente di gestione del patrimonio comunale (al cui interno sono presenti anche immobili edificati storicamente risalenti ed un tempo di pregio, che potrebbero essere ben recuperati attraverso lo strumento societario prescelto): la società avente ad oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione di Urbisaglia, secondo valutazione di questo Consiglio comunale, è lo strumento idoneo a valorizzare il patrimonio (terriero ed immobiliare), tramite il "conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

- Allo scopo di ottenere una buona redditività del patrimonio dell'ente, sono state esaminate le altre possibilità di conduzione del fondo rustico, anche attraverso la Soc. Eurotime Marche srl, con sede in Tolentino (MC), C.da Le Grazie, 44, p.i. 01922710437, esperta nel settore, la quale ha illustrato i vantaggi di una conduzione da parte del Comune, nella forma di Società Agricola del fondo rustico in parola, evidenziando che gli introiti con tale conduzione saranno sicuramente più vantaggiosi degli attuali, operandosi in modo professionalmente adeguato in relazione alla natura di plurima gestione patrimoniale dell'attività esercitata;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha, quindi, esaminato in modo dettagliato l'argomento;
- è stato deciso di realizzare un centro di eccellenza agricola con gestione diretta del Comune, avvalendosi di aziende agricole fornitrici di servizi, quale migliore opzione per la utilizzazione di tale patrimonio agricolo;
- è stato in precedenza redatto un progetto per il recupero degli immobili esistenti del fondo, palazzo padronale, chiesa ed accessori;

ATTESO che, al termine di una notevole riflessione su tutte le modalità di gestione, con atto di Giunta Comunale n. 95 del 7.11.2018 è stato deciso:

- Di condurre dal 11.11.2018 direttamente nella forma di Società Agricola la gestione del terreno agricolo di proprietà Comunale denominato "PEZZALUNGA", sito in località Pezzalunga, della superficie complessiva di ha 58.73.70 distinto al NCT come segue:

Foglio	P.IIa	Superficie	qualità	R.D.	R.A
10	3	69.150	seminativo 3	232,13	374,99
10	5	59.920	incolto produttivo	6,19	3,09
10	6	133.210	seminativo 3	447,18	722,37
10	7	2.820	vigneto 2	7,28	14,56
10	9		Fabbricato diruto		
10	11	1.750	vigneto 2	4,52	9,04
10	12	48.370	seminativo 2	187,36	299,77
10	14	1.510	uliveto 2	3,51	5,46
10	29	5.830	vigneto 2	15,05	30,11
10	30	68.020	seminativo 2	263,47	421,55
10	31	33.290	seminativo 3	111,75	180,52
10	32	12.240	seminativo 3	41,09	66,38
10	33	33.700	seminativo 4	78,32	113,13
10	34	29.110	seminativo 4	67,65	97,72
10	40	14.130	seminativo 2	54,73	87,57
10	41	40	seminativo 2	0,15	0,25
10	42	73.760	seminativo 3	247,61	399,99
10	48	425	---	0	0
10	49	50	---	0	0
10	51	45	---	0	0
somma	Ha	58.73.70		€ 1767,99	€ 2826,5

Dati della richiesta

Catasto: TERRENI
Comune: URBISAGLIA (L501) (MC)
Foglio: 10
Elenco Parziale

N.	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualita'	Classe	Partita	Superficie			Reddito Dominicale		Reddito Agrario		
								Ha	Are	Ca	Euro	Lire	Euro	Lire	
1	10	3			SEMINATIVO	3	27	6	91	50	232,13	449.475	374,99	726.075	
2	10	5		AA	SEMINATIVO	3		1	30		43,64	84.500	70,50	136.500	
	10	5		AB	INCOLT PROD	U		4	69	20	4,65	9.384	2,42	4.692	
3	10	6		AA	SEMINATIVO	3		13		65	436,62	845.423	705,32	1.365.683	
	10	6		AB	PASCOLO	U			31	45	0,81	1.573	1,95	3.774	
4	10	7		AA	SEMINATIVO	3			25		8,39	16.250	13,56	26.250	
	10	7		AB	VIGNETO	2			3	20	0,83	1.600	1,65	3.200	
5	10	9	2		FABB DIRUTO						0,00	0			
6	10	11			SEMINATIVO	3			17	50	5,87	11.375	9,49	18.375	
7	10	14		AA	SEMINATIVO	3			9	6	3,04	5.889	4,91	9.513	
	10	14		AB	PASCOLO	U			6	4	0,16	302	0,37	725	
8	10	29			SEMINATIVO	3			58	30	19,57	37.895	31,61	61.215	
9	10	30			SEMINATIVO	2	27	6	80	20	263,47	510.150	421,55	816.240	
10	10	31		AA	SEMINATIVO	3		2	75	92	92,63	179.348	149,63	289.716	
	10	31		AB	PASCOLO	U			56	98	1,47	2.849	3,53	6.838	
11	10	32			SEMINATIVO	3	27	1	22	40	41,09	79.560	66,38	128.520	
12	10	33		AA	SEMINATIVO	4		3	23		75,07	145.350	108,43	209.950	
	10	33		AB	PASCOLO	U			14		0,36	700	0,87	1.680	
13	10	34		AA	SEMINATIVO	4		2	38	8	55,33	107.136	79,92	154.752	
	10	34		AB	PASCOLO	U			53	2	1,37	2.651	3,29	6.362	
14	10	40			SEMINATIVO	2	27	1	41	30	54,73	105.975	87,57	169.560	
15	10	41			SEMINATIVO	2	27			40	0,15	300	0,25	480	
16	10	42			SEMINATIVO	3	27	7	37	60	247,61	479.440	399,99	774.480	
17	10	48			SEMINATIVO	2			4	25	1,65	3.188	2,63	5.100	
18	10	49			SEMINATIVO	1				50	0,21	400	0,34	650	
19	10	51			INCOLT STER					45					
20	10	61			SEMINATIVO	2		4	41	90	171,17	331.425	273,87	530.280	

Unità immobiliari n. 20

Visura telematica esente per fini istituzionali

- Di valorizzare con tale gestione il patrimonio agricolo suddetto comprensivo di terreni e fabbricati allo scopo di realizzare migliori performance economiche rispetto alle attuali e realizzare un centro di eccellenza agricola a beneficio dell'immagine del Comune, insignito di " Bandiera Arancione", con produzione di culture biologiche;
- Di dare il seguente atto di indirizzo al fine di avvalersi, per la conduzione del predetto fondo agricolo, del supporto di una ditta/Società, specializzata nel settore operante nell'ambito della Regione Marche, individuando la ditta Eurotime Marche srl, con sede in Tolentino (MC), c.da Le Grazie, 44, p.i. 01922710437, quale ditta idonea per lo scopo, di dare mandato al responsabile del patrimonio Comunale di conferire alla stessa uno specifico incarico di consulenza;

RILEVATO che la suddetta società con apposita relazione in data 29.3.2019 ha posto in rilievo i vantaggi che il Comune conseguirebbe con la gestione di tali terreni e fabbricati attraverso la costituzione di una società, in particolare:

- Ottimale gestione del patrimonio pubblico, senza decremento dei benefici economici del bilancio del Comune, a mezzo di agricoltura biologica, di qualità ambientale, con collegata valorizzazione finanziario-economica;
- Il reperimento di aiuti contributivi PAC, Bio e Greening per una somma annuale considerevole,
- La possibilità di partecipazione a Bandi Regionali ed Europei per lo sviluppo agricolo (P.S.R.) con stanziamento di risorse a FONDO PERDUTO (ad esempio, per il recupero degli immobili presenti all'interno del fondo e ad oggi in stato di costante deterioramento);
- La possibilità di far svolgere alla Società Agricola delle lavorazioni di tipo agricolo nel territorio comunale senza rivolgersi a ditte specializzate esterne (potature, manutenzione del verde, sistemazione di parchi e giardini, ecc.),
- Vantaggi fiscali e tributari, come ad esempio, il recupero dell'IVA da tutte le attività svolte dalla Società Agricola (potrà essere recuperata anche l'IVA eventualmente spesa per la ristrutturazione degli immobili presenti nel fondo);

PRESO ATTO che la predetta relazione contiene anche un piano economico finanziario di gestione dal quale si evidenzia dalla differenza tra costi e ricavi un utile annuale di €. 33.000, impossibile da conseguire nel caso di una gestione diretta comunale e superiore di un terzo rispetto al precedente canone di affitto;

CONSIDERATO che, da quanto emerso dalla predetta relazione, appare senza ombra di dubbio che i benefici conseguiti con tale forma di gestione sono notevoli e sicuramente più rilevanti rispetto ad un possibile contratto di affitto (le aste deserte lo provano) o rispetto ad una astratta gestione diretta comunale, che risulterebbe totalmente inadeguata in relazione sia al numero di dipendenti comunali sia in relazione all'assenza tra gli stessi di professionalità adeguate rispetto ad una gestione professionale dell'azienda agricola; a ciò si aggiunga che, oltre a non essere in concreto una gestione efficiente, sarebbe anche sicuramente più burocratica, lenta ed inefficiente anche in relazione alle procedure complesse e condizionate da tutta la farraginosità dell'apparato amministrativo comunale;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla costituzione di una società di capitali per la gestione diligentemente professionale dei terreni di proprietà in quanto i benefici conseguiti da tale forma di gestione (tramite una società partecipata dedicata) rendono produttiva l'azienda, offrendo maggiori opportunità di acquisizione di risultati produttivi positivi (già nella gestione ordinaria dell'Azienda), nel contempo ottenendo anche una gestione economica attiva dei servizi e delle potenzialità di sviluppo ulteriore che non potrebbero essere conseguite con una diversa ed inadeguata gestione non professionale;

PRESO ATTO, inoltre, che una società di capitali garantisce certamente una gestione più snella, efficiente, ed efficace, sia per l'operatività dell'azienda, sia quale supporto al comune per l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nel settore della manutenzione del verde, dei parchi e dei giardini, operando in modo efficiente in relazione alla corretta ed adeguata promozione e cura degli interessi della comunità locale, per la quale opera fattivamente in vista della promozione dello sviluppo della medesima;

CONSIDERATO che il Comune, in sinergia con tale scelta organizzativa, potrà anche beneficiare dei prodotti dell'azienda da utilizzare nell'ambito delle mense scolastiche comunali, dove da anni viene somministrato un menù con uso di prodotti biologici e della Casa di riposo, operando in autoproduzione;

RICORDATO che a seguito dei mutati scenari nazionali, soprattutto in riferimento alle manifestate esigenze del Governo del paese di attuare una drastica riduzione del numero delle società partecipate dai comuni ai fini dell'espletamento dei servizi, per un effettivo contenimento della spesa pubblica, è stato approvato il Testo Unico delle società partecipate con D.L.vo 19.8.2016 n. 175;

RICORDATO che tale T.U. ha posto tutta una serie di limitazioni alla costituzione di nuove società partecipate, in particolare all'art. 4 comma 1° esprime il divieto di costituzione nuove società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tuttavia concede una deroga a tale divieto al comma 3° il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche possono, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga il comma 1°, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO che l'art. 5 del predetto T.U. impone:

- di motivare analiticamente la costituzione di nuove società con riferimento alla necessità della società del perseguimento di finalità istituzionali, evidenziando le ragioni, le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando conto della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- di dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- di inviare l'atto deliberativo di costituzione della società alla Corte di Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per l'esercizio dei poteri di all'art. 21bis della legge n. 287/1990;

DATO ATTO che questa amministrazione intende operare nel pieno rispetto di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO, quindi, che la costituzione della società partecipata ed il conferimento totale o parziale dei terreni e fabbricati relativi al fondo di che trattasi allo scopo di valorizzare ed ottimizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del patrimonio comunale rientra pienamente nella deroga prevista al 3° comma dell'art. 4 del T.U. n. 175/2016 sopra riportato, pertanto nel caso in specie e come in premessa motivato, è giustificata la costituzione di una società partecipata a r.l. da parte del Comune di Urbisaglia e vi sono tutti i presupposti e le motivazioni per tale costituzione e conferimento di beni, come dettagliatamente spiegato in precedenza;

RITENUTO, pertanto, di procedere (cautelativamente) gradatamente per successivi momenti gestionali (step di prossimità gestionale), inizialmente per il mezzo del conferimento, fin dalla costituzione, per il tramite di affitto e successivamente a mezzo del conferimento (totale o parziale) dei beni immobili da affidare alla nuova società; detti beni sono stati dettagliatamente descritti in precedenza e, comunque, sono la risultante delle perizie di stima;

CONSTATATO che la costituzione della presente società è stata, inoltre, già programmata nel DUP e nel bilancio di previsione, approvati in data odierna con precedente delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 5.4.2019, ed è stata stanziata la relativa spesa;

RILEVATO:

- che a tal fine sono stati redatti la bozza di Statuto e di atto costitutivo della nuova società srl, denominata AGRIS S.r.l., nonché il presente schema di deliberazione da assumere nella presente seduta di Consiglio Comunale;
- che si è appalesata anche la necessità di predisporre successivamente il Regolamento sul Controllo Analogico, come sopra indicato;
- che della costituzione della società è stata data notizia con apposito avviso sull'albo on line e sul sito web del Comune in data 27.3.2019 e sono stati messi a disposizione dei cittadini tutti i documenti per la costituzione, in particolare bozza della presente delibera, statuto, atto costitutivo, relazione con piano economico-finanziario, invitando gli stessi a presentare osservazioni;

RILEVATO che in materia di società partecipate pubbliche è divenuto certo che la società di capitali non muta la propria natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che è

totalmente partecipata da un socio pubblico (Cass. Civ. Sez. I^a 22.2.2019 n. 5346; Cass. Sez. Unite n. 7799/2015; Cass. Sez. Unite n. 22406 del 7.11.2017 depositata 13.9.2018; Cass. Sez. Unite 27.3.2017 n. 7759);

VISTE le positive valutazioni nel merito emerse nella presente seduta consiliare;

VISTI:

- l' art. 42 e 115 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e seguenti del T.U. D. L.vo 19.8.2016 n. 175;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta medesima, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole in data odierna del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.L.vo n. 267/00 in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) punto 3 del citato articolo;

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e di motivazione analitica del presente provvedimento.
2. **Di approvare** l'allegata relazione (allegato A), munita di piano economico finanziario, per la gestione a mezzo di società a r.l. dell'azienda agraria comunale sita in località Pezzalunga di Urbisaglia, della superficie complessiva di ha 58.73.70, redatta dalla ditta Eurotime Marche srl, con sede in Tolentino (MC), c.da Le Grazie, 44, facendo proprie le motivazioni ivi contenute a giustificazione della sua costituzione.
3. **Di esprimere la volontà di costituire, per i motivi indicati in premessa, una società** a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale: "*AGRO URBIS Società Agricola a r.l.*" in forma abbreviata "*Agro Urbis Srl*" ai sensi dell'art. 4 comma 3° del T.U. D.L.vo n. 175/2016 , conferendo alla stessa da subito in affitto agricolo e successivamente in proprietà parte dei beni immobili, terreni e fabbricati di proprietà comunale siti in località Pezzalunga.
4. **Di dare atto** che la società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e realizza la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente pubblico che la controlla. La società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio del Comune di Urbisaglia e svolge le attività agricole, tramite l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
5. **Di approvare** la bozza di statuto della nuova società, allegato B) alla presente, costituito di n. 36 articoli, e l'atto costitutivo (allegato C), parti integranti di questo dispositivo.
6. **Di dare atto** della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
7. **Di stabilire di approvare il Regolamento** sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulla società con separato atto, successivamente all'atto notarile di costituzione.
8. **Di dare mandato** al Sindaco, o suo delegato, di esprimere voto favorevole in seno all'assemblea consortile, e per l'adozione di tutti gli atti di conferimento ed affitto dei terreni di proprietà, nonché alla sottoscrizione dei relativi atti notarili.

9. **Di incaricare** il Responsabile del Settore II° Patrimonio di eseguire apposito impegno di spesa per la costituzione della società e per tutti gli atti conseguenti e connessi.
10. **Di inviare** il presente atto a fini conoscitivi alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo di Ancona, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della legge 10.10.1990 n. 287.

Successivamente, **con voti n. 7 favorevoli, espressi per alzata di mano,**

**Il Consiglio Comunale
d e l i b e r a**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267\2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 27-03-2019

Il Responsabile del servizio

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 27-03-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. NAZARENO SAGRETTI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 05-04-2019

Il Responsabile del servizio

F.to MASSIMO RASTELLI

Approvato e sottoscritto a norma di legge

SINDACO

F.to Giubileo Paolo Francesco

Segretario

F.to Dott. MONTACCINI GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000

Lì

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Urbisaglia Li, 06-04-2019

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i
Urbisaglia Li, 06-04-2019

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO
